



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 24 luglio 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di CAGLIARI**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 71/2026 - Sostituzione componenti Collegio dei Revisori

Facendo seguito al quesito del 14 luglio 2026, con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla procedura da seguire per provvedere alla sostituzione di un componente del Collegio dei Revisori, si evidenzia quanto segue.

L'art. 24 del D.Lgs. 28 giugno 2008, n. 139 prevede che il Collegio dei Revisori sia composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori legali, che l'organo di controllo sia eletto dall'Assemblea degli iscritti negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e che siano eletti come membri effettivi i tre candidati più votati e quali membri supplenti i successivi due candidati per ordine di voti conseguiti, assegnando la presidenza al candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Ne deriva che per la completa costituzione del Collegio dei Revisori è necessaria non solo la presenza dei membri effettivi, ma anche dei membri supplenti. Infatti, ancorché il collegio possa regolarmente adempiere alle proprie funzioni con la presenza dei membri effettivi, al fine di garantire la continuità di funzionamento dell'organo di controllo è necessario che siano disponibili anche i due sindaci supplenti.

Pertanto, a seguito delle dimissioni di un componente effettivo, il revisore supplente che ha riportato il maggior numero di voti sarà chiamato ad assumere il ruolo di componente effettivo e sarà necessario reintegrare il collegio con il primo dei candidati non eletti che assumerà il ruolo di revisore supplente.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alle sostituzioni dei componenti del Collegio dei Revisori nei modi sopra indicati, si dovranno indire le nuove elezioni per procedere alla nomina dei componenti effettivi e/o supplenti mancanti. I nuovi componenti, eletti per procedere alla reintegrazione del collegio, scadranno insieme ai revisori ancora in carica.

L'ordinamento professionale non contiene alcuna disposizione in merito alle modalità con cui le dimissioni debbano essere formalizzate e alla procedura che deve essere seguita per reintegrare il Collegio dei Revisori.

In termini generali va evidenziato che le dimissioni hanno natura di atto abdicativo a carattere recettizio: pertanto, pur non dovendo essere accettate, producono effetto nel momento in cui pervengono a legale conoscenza del destinatario degli effetti dell'atto stesso. Si ritiene che le dimissioni debbano essere comunicate non solo all'organo cui queste sono destinate, ma anche al legale rappresentante dell'ente, affinché provveda agli adempimenti conseguenti. Compete al Consiglio dell'Ordine, chiamato a svolgere l'azione amministrativa dell'ente, prendere atto, nella prima seduta utile, delle dimissioni dei componenti dell'organo di controllo e a provvedere, con apposita delibera, al reintegro dei componenti dell'organo di controllo tenuto conto dei risultati elettorali di cui alle elezioni del 15-16 gennaio 2026, ovvero procedere con l'indizione di elezioni suppletive nel caso in cui all'esito delle citate elezioni non vi siano stati candidati non eletti.

Cordiali saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio